

APPALTO SPECIFICO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI, INDETTO DA CONSIP S.p.A. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER BASSA MOBILITÀ E PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER ALTA E ALTISSIMA MOBILITÀ E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 (EDIZIONE 4BIS – ID 2304) NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI

I chiarimenti della gara sono visibili su: www.consip.it.

CHIARIMENTI (SECONDA TRANCHE)

7) Domanda

In relazione al Capitolato Tecnico (paragrafo 4.1.5 dove si richiedono “2 porte video esterne, di cui almeno una di tipo digitale”) ed ai Chiarimenti pubblicati (Risposta al quesito n. 3), si fa presente che il requisito non indica espressamente che esse siano “native” o “dedicate” e che, invece, quanto richiesto è oggi assicurato dalla presenza delle porte HDMI e dalla porta Usb type-C con funzione sia di Power delivery sia di protocollo digitale DisplayPort 1.4, considerando che l’evoluzione del design dello chassis dei sistemi di ultima generazione, ha portato tra l’altro alla riduzione delle dimensioni (in particolare all’altezza). Si chiede quindi se è possibile offrire sistemi dotati di due porte video esterne digitali HDMI e USB Type-C Gen 2, eventualmente anche con adattatore.

Risposta

In considerazione di quanto rappresentato con la vostra richiesta di chiarimento, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla presente procedura, si conferma quanto richiesto al par. 4.1.5 del Capitolato tecnico ed altresì la possibilità di offrire personal computer portatile configurato con porta video esterna digitale e con uscita USB Type-C Gen 2 eventualmente anche con adattatore. Pertanto, la risposta al chiarimento 3 della prima tranche di chiarimenti deve intendersi così precisata.

8) Domanda

Rif. Capitolato tecnico - Dispositivi di collegamento in rete - Punto 4.2.6 Pag. 15 (Lotto 2 fascia A)

Al punto 4.2.6 viene indicato che il dispositivo di collegamento alla rete LAN debba essere integrato nel portatile (ovvero non collegato esternamente via porta USB o simili) mentre al punto 4.2.5, nei dispositivi e interfacce di Input/Output, viene richiesto un jack RJ45 per ethernet ovvero con adattatore esterno, si chiede conferma che il dispositivo di collegamento alla rete LAN (RJ45) possa essere fornito anche con adattatore esterno come definito al punto 4.2.5.

Risposta

Si conferma.

9) Domanda

Rif. Capitolato tecnico – Monitor Aggiuntivo Par. 5.1.4 (Pag. 25) Lotto 1

In merito al requisito della “compatibilità del monitor con i sistemi nelle configurazioni base descritte al punto 4.1.5 (2 porte video esterne, di cui almeno una di tipo digitale)”, al fine di poter garantire l’uso del monitor indistintamente con una delle due porte video presenti nella configurazione del PC portatile offerto, ed eventualmente garantire la possibilità di utilizzare due video contemporaneamente collegati al PC portatile, si chiede se il Monitor offerto debba essere dotato di entrambe le tipologie di interfacce di connessione video presenti nel pc portatile offerto.

Risposta

Per il monitor aggiuntivo, il requisito è soddisfatto con la presenza di un ingresso digitale (come indicato al par. 5.1.4. del Capitolato Tecnico parte II), per essere collegato al Personal Computer portatile tramite porta video esterna digitale o USB Type-C (cfr. par.4.1.5 del Capitolato Tecnico Parte II e risposta al quesito n. 7). Resta comunque la facoltà del concorrente di offrire un monitor con un numero superiore di ingressi video.

10) Domanda

Rif. Capitolato tecnico – Monitor Aggiuntivo Par. 5.1.4 (pag. 25) e 5.2.7 (pag. 27)

In merito ai requisiti del monitor viene richiesto che quest’ultimo abbia in dotazione il cavo per la trasmissione del segnale video digitale tra PC e monitor. Considerato che, come opzione, potrebbe essere richiesto anche il dispositivo port-replicator/docking-station e che tale dispositivo potrebbe avere uscite video diverse da quelle disponibili sul PC, si chiede di confermare che il dispositivo port-replicator/docking-station debba avere almeno una porta video dello stesso tipo di quella usata per connettere il PC al monitor.

Risposta

Si conferma.

11) Domanda

Rif. Capitolato tecnico - Servizi Par. 6 Pag. 28

In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si chiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es.: rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso:

- A. viene richiesta l’imposta di bollo
- B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
- C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
- D. viene richiesto DGUE
- E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie
- F. viene richiesta la certificazione antimafia
- G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
- H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante

- I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo le Amministrazioni del comparto Sanità ne hanno diritto) o inseriti nelle note all'ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
- J. nelle note dell'ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
- K. ordini condizionati all'approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
- L. ordini condizionati all'approvazione di decreti attuativi
- M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l'ordinativo.

Risposta

Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere "prezzi e condizioni" così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all'eventuale presenza di condizioni normative.

In particolare, considerato che, come previsto all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, "i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti [...]. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta", si precisa quanto segue:

1. in presenza di eventuali condizioni apposte all'Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l'Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l'affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all'Ordinativo di Fornitura inerenti all'introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all'introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all'art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l'Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo stesso, e quest'ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura;
3. quanto all'ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell'ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di pc portatili si rinvia a quanto previsto al par. 6.1 del Capitolato tecnico.

In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che:

- con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all'art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali "sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo". A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell'imposta di bollo solo in caso d'uso, come rappresentato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello 954-915/2015;
- con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l'introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all'art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate al Capitolato d'Oneri, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell'operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l'aggiudicazione;
- con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi di quanto indicato nel Capitolato d'Oneri;
- con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l'accertamento dia esiti positivi (nel senso dell'accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l'Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all'art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali;
- con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell'articolo rubricato "Corrispettivi e modalità di Pagamento" di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all'art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell'Albo Fornitori della singola Amministrazione;
- con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell'art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non fossero approvati.

12) Domanda

Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparati, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 28

Nel caso l'Amministrazione emetta un unico ordinativo per un numero di unità uguale o maggiore a 5 e richieda le consegne ripartite, si chiede di confermare che per i siti dove è richiesto un numero di unità inferiore a 5, l'esecuzione della fornitura debba considerarsi alla stessa stregua dei singoli ordinativi inferiori a 5 unità, ovvero prevedere il solo servizio di consegna.

Risposta

Preliminarmente si osserva che la previsione di cui al par. 6.1 del CT per la quale "L'esecuzione degli ordinativi di fornitura relativi a più di una apparecchiatura potrà avvenire anche mediante consegne e installazioni ripartite" risponde, prioritariamente, alla finalità di mettere l'appaltatore nelle condizioni di dare seguito a ordinativi rilevanti dal punto di vista quantitativo, senza che, tuttavia, ciò vada a discapito delle esigenze di celerità dell'Amministrazione ordinante. Quest'ultima infatti, anche laddove l'appaltatore opti per tale modalità di esecuzione, ha diritto a risultare destinataria dell'installazione e della messa in esercizio della totalità degli apparati ordinati entro i tempi massimi, espressi nel medesimo paragrafo, legati al range di riferimento (es: sino a 100 apparecchiature; da 101 a 500 apparecchiature; ecc.). Premesso quanto sopra, qualora sia, invece, l'Amministrazione a chiedere, rispetto a un ordinativo unico avente ad oggetto un numero di apparecchiature pari o superiore a cinque, la consegna ripartita – non contestuale quindi – e da eseguirsi, inoltre, su diversi Siti, tale per cui su uno o più di essi il numero di apparati da consegnare risulta inferiore a cinque, l'installazione non sarà dovuta dal Fornitore, fermo restando la possibilità per lo stesso di darvi corso volontariamente. Resta valida infatti, anche per tale evenienza, l'indicazione generale di cui al par. 3.3 del medesimo CT per la quale il Fornitore può legittimamente accettare ordinativi per un numero di apparecchiature inferiore a 5 ricomprendendovi anche il servizio di installazione.

13) Domanda

Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparat, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 28

Nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di consegne ripartite su più siti e in presenza di grandi ordinativi con numerose quantità e con consegne ripartite e dove necessariamente le consegne e le installazioni verranno svolte in più mesi, si chiede se, per le consegne ripartite su più sedi che prevedono consegne a cavallo di più mesi sia consentito su base mensile, l'esecuzione della verifica di conformità per le consegne ed installazioni di cui è stato rilasciato il relativo "verbale di consegna".

Risposta

Considerato che l'Amministrazione ha interesse ad un adempimento completo (non parziale), anche qualora l'ordinativo abbia ad oggetto un numero di apparecchiature rilevante e la sua esecuzione avvenga per il tramite di consegne ripartite su Siti diversi, il collaudo potrà aver luogo solo ad avvenuto integrale completamento delle attività di installazione su tutte le apparecchiature oggetto dell'ordinativo. Ne consegue che, in tale evenienza, il termine di 20 gg. solari di cui al par. 6.1 del Capitolato tecnico deve intendersi riferito alla data dell'ultimo "verbale di consegna", ossia di quello relativo all'ultima delle consegne ripartite effettuate.

Ciò anche in ragione del fatto che solo con l'ultima consegna l'Amministrazione acquisisce piena evidenza del rispetto o meno dei termini massimi previsti dal medesimo paragrafo per le attività di installazione e messa in esercizio e, quindi, della necessità, laddove l'operatore non riesca a giustificare l'eventuale ritardo in cui è incorso, di applicare penali.

Resta inteso che laddove sia l'Amministrazione a chiedere consegne ripartite, questa non potrà frazionare la fornitura con una pianificazione delle consegne attese non rispettosa dei termini massimi summenzionati. Diversamente, gli sforamenti temporali nella messa a disposizione delle apparecchiature, rispetto a tali termini massimi, non potranno essere imputati al Fornitore a titolo di penale.

14) Domanda

Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparat, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 28

In considerazione del fatto che malgrado venga concordata la consegna con il cliente e il corriere si rechi sul posto per l'effettuazione della consegna ma, il cliente per vari motivi non permetta la consegna stessa, con conseguenti costi di doppia consegna o costi di giacenza presso il corriere, si chiede se in tali casi, visto l'importante onere economico aggiuntivo, tali costi possono essere addebitati all'amministrazione.

Risposta

Ai fini della consegna delle apparecchiature ordinate, il Fornitore dovrà concordare con l'Amministrazione ordinante modalità e tempistiche per lo svolgimento di detto servizio. Nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto offerto e contrattualmente dedotto potrà essere addebitato a carico delle Amministrazioni ordinanti.

15) Domanda

Capitolato tecnico – Servizi - Predisposizione Apparat, Installazione e Collaudo Par. 6.1 Pag. 28

In merito alle operazioni di collaudo si chiede di confermare che per gli ordinativi inferiori a 5 unità per "verbale di consegna" si intenda il DDT o prova di consegna(POD) o tracking informatico del vettore dal quale sia desumibile per lo specifico ordinativo la data di avvenuta consegna.

Risposta

Si conferma, ai sensi di quanto previsto dal par. 6.1 del Capitolato Tecnico (Predisposizione apparati, installazione e collaudo).

16) Domanda

Capitolato tecnico - LTE - Punti 5.2.4, Pag. 26, Lotto 2 fascia A e B)

In merito al dispositivo integrato (opzionale) per il collegamento ad una rete LTE, conforme allo standard minimo 4G, con le seguenti caratteristiche minime:

- UMTS/HSPA/HSPA+ / (900, 2100 MHz); EDGE (900, 1800MHz)
- LTE almeno Bande B1(2100), B3 (1800), B7 (2600), B20 (800).

in considerazione della continua evoluzione tecnologica di alcuni degli standard indicati che in futuro potrebbero essere dismessi o diventare obsoleti e quindi non più disponibili, in quanto sostituiti con tecnologie più avanzate che potrebbe escludere la retrocompatibilità verso gli standard più obsoleti (es Edge, 2G etc), si chiede la possibilità, in caso di futuro aggiornamento tecnologico, di offrire dispositivi LTE non retrocompatibili con gli standard più vecchi indicati nei requisiti qualora non più disponibili.

Risposta

Si conferma.

17) Domanda

Capitolato D'Oneri - Garanzia Definitiva e Polizza Assicurativa Pag.41

In relazione alla Garanzia Definitiva di cui al Par. 18. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA, si chiede di voler chiarire il significato di "al netto della componente energetica" indicata nel suddetto Paragrafo: una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo offerto (al netto della componente energetica) in favore di Consip S.p.A.

Risposta

In ragione del fatto che la componente costo energetico non concorre alla definizione della base d'asta e del valore contrattuale, ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare una garanzia definitiva in favore di Consip, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo offerto pari alla sola somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dal concorrente j-esimo, per l'i-esima apparecchiatura oggetto di offerta economica e della quantità stimata dell'i-esima apparecchiatura. Analogamente, lo stesso discorso si applica alla garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti, cauzione o fideiussione pari al 5% dell'importo calcolato secondo la modalità precedentemente indicata.

18) Domanda

Capitolato D'Oneri - Garanzia Definitiva e Polizza Assicurativa Pag.41

In relazione alla Garanzia Definitiva di cui al Par. 18. GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA dove si fa riferimento all'Allegato 6 – Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione (Mod. 1), si chiede di indicare l'allegato corretto, in quanto nell'Allegato 6 è presente la "Tabella con le riduzioni delle garanzie provvisorie".

Risposta

Trattasi di refuso. L'allegato a cui far riferimento è il n.7 "Garanzia definitiva".

19) Domanda

Condizioni Speciali – “Servizi Connessi” Art. 7 comma 7 Pag. 10

In merito allo svolgimento della verifica di conformità, al comma 7 viene riportato: “La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione.”, mentre nel capitolato tecnico al paragrafo 6.1. è riportato: “Entro 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna, tutte le apparecchiature fornite verranno sottoposte a Collaudo (intesa come verifica di conformità eseguita direttamente dall’Amministrazione contraente, per le apparecchiature consegnate – componenti hardware e programmi software forniti –, con le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d’uso) da parte dell’Amministrazione, in contraddittorio con il Fornitore.”, si chiede conferma che la verifica di conformità da parte dell’Amministrazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni solari dal verbale di consegna o documento assimilabile in caso della sola consegna dell’ordinativo come previsto nel capitolato tecnico.

Al riguardo si segnala che una diversa interpretazione che possa condurre i Punti ordinanti addirittura a posticipare fino ad un massimo di sei mesi i tempi di attivazione, attraverso un richiamo dell’art. 7 dello Schema di Convenzione, potrebbe comportare forti ripercussioni sulla economicità della fornitura per il concorrente ed in particolare sulla formulazione del prezzo e delle dichiarazioni integrative previste dal DGUE in merito alla remuneratività dell’offerta presentata, potendosi addirittura prospettare una dichiarazione non veritiera con le conseguenze del caso.

Considerato che i produttori internazionali applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono il pagamento dei prodotti al momento della loro spedizione dalla fabbrica e non dalla effettuazione della verifica di conformità, una tardiva accettazione comporterebbe delle gravose ripercussioni finanziarie ed economiche a carico del concorrente, sia per il ritardo nel pagamento della fornitura, sia perché lo stesso dovrebbe assicurare il servizio di manutenzione per un arco temporale superiore a quello garantito dal produttore.

Risposta

Il richiamo agli articoli 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. riportato nella Convenzione è da ritenersi quale riferimento generico alla disciplina applicabile, pertanto, si conferma il termine (20 giorni) di avvio della verifica di conformità di cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico.

20) Domanda

Condizioni Speciali – “Servizi Connessi” Art. 8 comma 4 Pag. 12

Viene citato il documento Allegato Sub “G” di cui NON si trova riscontro nella documentazione, si chiede di indicare il documento a cui fare riferimento.

Risposta

Alcuni dei documenti pubblicati quali allegati al Capitolato d’Oneri, tra i quali l’Allegato 12 “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore” successivamente alla stipula della Convenzione, diventeranno allegati alla Convenzione medesima e, pertanto, assumeranno il diverso titolo di Allegati, A, B ovvero per il caso che ci occupa Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore)

21) Domanda

Condizioni Speciali – “Corrispettivi e Modalità di Pagamento” Art. 9 comma 4 Pag. 13

Premesso che da quanto indicato al comma 4,5 e 6, il corrispettivo di ciascun ordinativo di fornitura è composto dal 95% quale “Parte Fissa” e 5% quale “parte Variabile” del prezzo del prodotto, ne deriva che per un ordinativo di una sola unità pari ad esempio ad Euro 470,00 (B.A. PC portatile Lotto 1 Linux), il fornitore dovrà emettere una 1° fattura pari al massimo ad Euro 446,50 e successivamente, dopo 36 mesi, una 2° fattura pari al massimo ad Euro 23,50.

Una siffatta modalità comporterebbe un notevole aggravio di costi sia per il fornitore che per l’Amministrazione a causa dell’incremento delle attività amministrativo/contabili (Fatturazione, incasso del credito), nonché di tenere aperte le posizioni contabili per entrambe le parti per almeno 36 mesi.

Considerato inoltre che le apparecchiature base vengono fornite dai produttori con inclusa la garanzia base di fabbrica di 36 mesi, tale circostanza assume ancor più importanza dovuto ad un ulteriore aggravio di costi per il fornitore dal momento che, i produttori stessi, applicano condizioni di vendita inderogabili che prevedono il pagamento dei prodotti comprensivo della garanzia base al momento della loro spedizione dalla fabbrica.

Si chiede se tale modalità è obbligatoria per il fornitore e per l’Amministrazione oppure la singola Amministrazione potrà richiedere l’emissione di una singola fattura per l’intero ordinativo.

Risposta

La modalità di cui all’art. 9, “Corrispettivi e Modalità di Pagamento” delle Condizioni Speciali del contratto è obbligatoria per il fornitore e per l’Amministrazione.

22) Domanda

Condizioni Speciali – “Fuori Produzione” Art. 16 Pag. 22

Nel caso di una circostanza di “Fuori produzione”, nell’articolo 16 viene riportato quanto segue: “Si precisa che, esclusivamente nel caso di “fuori produzione” è ammesso il mutamento della marca e/o modello delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di “fuori produzione” rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità e caratteristiche che rispettino i requisiti minimi previsti nel Capitolato tecnico. Mentre, con riguardo alle seguenti caratteristiche essenziali è previsto il mantenimento di valori almeno pari a quelli del prodotto dichiarato “fuori produzione””

si chiede quindi di confermare se, in caso di sostituzione di un prodotto “fuori produzione”, le caratteristiche del nuovo prodotto debbano intendersi pari almeno a quelle previste dalle caratteristiche minime del capitolato tecnico ma “modificate” dalle Caratteristiche Essenziali riscontrate sul prodotto offerto e “certificato” in sede di verifica tecnica.

Risposta

Si conferma.

In particolare, nel caso di “fuori produzione”, così come disciplinato dall’art. 16 delle Condizioni Speciali del contratto, le caratteristiche del nuovo prodotto (quello offerto in sostituzione) dovranno soddisfare (essere almeno pari a) le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico, sebbene relativamente alle caratteristiche essenziali di seguito riportate dovrà essere garantito anche il mantenimento di valori almeno pari a quelli del prodotto dichiarato “fuori produzione” come riscontrati in sede di verifica di conformità da parte della Commissione:

- 1) dimensione dello schermo;
- 2) autonomia;
- 3) indice prestazionale;

Classificazione documento: Consip Public

4) peso.

Diversamente la richiesta di fuori produzione non potrà essere ammessa. Inoltre poi, si ribadisce che, come da indicazione AGCM n. S3726, in caso di fuori produzione il mutamento della marca delle apparecchiature offerte rispetto a quanto oggetto di aggiudicazione non è consentito in favore di prodotti, in termini di marca, che siano stati oggetto di offerta nel medesimo lotto di gara, salvo il caso in cui tutti i partecipanti al medesimo lotto abbiano offerto prodotti della medesima marca.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)